



ASSOLOMBARDA  
Confindustria Milano Monza e Brianza

# Unioni civili e convivenze di fatto

*Guida alla nuova disciplina e agli effetti nei rapporti di lavoro*

DISPENSA

N°02/2018

A cura dell'Area

Lavoro e Previdenza

# Unioni civili e convivenze di fatto

*Guida alla nuova disciplina e agli effetti nei rapporti di lavoro*

# Indice Contenuti

<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>1. L'UNIONE CIVILE E LA CONVIVENZA DI FATTO</b>	<b>5</b>
<b>2. LE TECNICHE LEGISLATIVE ADOTTATE PER DISCIPLINARE L'ISTITUTO</b>	<b>6</b>
<b>3. L'ESTENSIONE ALLE PARTI DELL'UNIONE CIVILE DI TUTTI I DIRITTI E LE FACOLTÀ CHE LA LEGISLAZIONE SUL LAVORO, NONCHÉ I CONTRATTI COLLETTIVI E GLI ACCORDI SINDACALI, ATTRIBUISCONO AI CONIUGI</b>	<b>8</b>
<b>4. DISCIPLINA PREVIDENZIALE</b>	<b>11</b>
4.1 Permessi della Legge n. 104/1992	11
4.2 Congedo straordinario	12
4.3 Assegno per il nucleo familiare e assegno matrimoniale	13
4.3.1 Reddito di riferimento in caso di convivenza	13
4.3.2 Assegno per congedo matrimoniale	14
4.3.3 Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari	14
<b>5. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>14</b>
<b>6. ALLEGATO</b>	<b>14</b>
6.1 Legge 20 maggio 2016, n. 76	14

# Premessa

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di aiutare le aziende che vogliono approfondire la normativa relativa alle unioni civili e alle convivenze di fatto, alla luce delle importanti novità introdotte dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.

La materia trattata è interamente disciplinata dalla legge suddetta, la quale ha realizzato un sistema di rinvii anche alla disciplina del rapporto matrimoniale, per cercare di regolare ciò che fino a poco tempo fa non era assolutamente previsto nel nostro ordinamento.

La dispensa, partendo da un'analisi relativa alla Legge n. 76/2016, analizza gli obblighi delle imprese nei confronti dei lavoratori e degli enti e i nuovi diritti che la legge riconosce in capo ai lavoratori.

# 1. L'unione civile e la convivenza di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce la definitiva presa d'atto, da parte del legislatore, circa la sussistenza, accanto al modello matrimoniale, di ulteriori vincoli affettivi, due dei quali – le unioni civili e le convivenze di fatto – portati ad emersione sul piano del diritto positivo.

La prima parte del provvedimento (art. 1, commi 1-35) introduce e regola le unioni civili, istituto applicabile solo a persone dello stesso sesso che contraggono un legame molto simile al matrimonio.

La seconda parte (art. 1, commi 36-69) riguarda, invece, le convivenze di fatto, istituto applicabile sia alle coppie etero che omosessuali.

La novella legislativa in esame fa la sua apparizione in un contesto in cui si è già da tempo compiutamente realizzata la rottura del rapporto biunivoco tra famiglia e matrimonio attraverso:

- una legge sul divorzio
- una riforma del diritto di famiglia con ulteriore implementazione legata alla legge sull'affidamento condiviso
- una riforma della filiazione

Ora, la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si pone quale nuovo stadio di tale percorso. Qui l'unione civile viene espressamente definita alla stregua di una «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione». Nozione di carattere generale, quest'ultima, da integrare con il disposto del comma 2, ove si compie un più specifico riferimento alle caratteristiche delle parti e nel quale si ribadisce la fondamentale indicazione secondo cui l'operatività dei commi 1-35 postula l'identità di sesso tra le parti.

L'unione civile, rappresentando sostanzialmente un “matrimonio” tra persone dello stesso sesso, comporta conseguenze ad esso assimilabili:

- ex art. 1, c. 1, ciascuna parte dell'unione civile si assume “l'obbligo ... all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione” e, quindi, anche a un'eventuale obbligazione alimentare in caso di necessità
- ex art. 1, c. 13, salvo patto contrario, di norma l'unione civile comporta il regime patrimoniale di comunione dei beni tra le parti. L'unico obbligo tipico del matrimonio che non è stato esteso anche alle unioni civili è quello della reciproca fedeltà<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 143 Codice Civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

## 2. Le tecniche legislative adottate per disciplinare l'istituto

Il Legislatore ha fatto ricorso a differenti tecniche normative nel dettare la disciplina dell'unione civile.

In primo luogo, si segnala l'ampio ricorso a prescrizioni che ricalcano, con leggere modifiche, le norme del codice civile sulla disciplina del matrimonio.

In questa prospettiva, si collocano, ad esempio, le disposizioni preposte a regolamentare il regime degli impedimenti, quelle dedicate ai diritti e ai doveri scaturenti dall'unione civile o, ancora, la regola dettata in materia di annullamento del contratto per violenza<sup>2</sup>.

In secondo luogo, deve segnalarsi come il legislatore - benché soltanto in due casi - abbia provveduto all'immediata modifica della normativa vigente<sup>3</sup>. Inoltre, la novella legislativa apre all'indiretta integrazione e all'adattamento delle regole vigenti nel sistema per mezzo di una clausola, contenuta nel comma 20, ove si sancisce che: «*al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile*».

Clausola, quella appena riportata, che non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, benché resti fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Tutto ciò osservato, occorre constatare che la novella legislativa demanda la disciplina di taluni aspetti di maggiore dettaglio alla legislazione delegata. Infatti, si prescrive al Governo di adottare - su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e il Ministro degli Esteri - uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

<sup>2</sup> Cc. 4, 11, 16 - Art.1, Legge n. 76/2016.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
  - b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato
  - c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
  - d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

<sup>3</sup> Artt. 86 e 124 C.C. da confrontare, rispettivamente, con i commi 32 e 33.

- a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

L'impressione che si ricava dalle osservazioni sin qui svolte è che esca una regolamentazione delle unioni civili volta a replicare, sebbene con qualche sensibile differenza, la disciplina del matrimonio.

Peraltro, la dottrina costituzionalista è divisa tra quanti sostengono che l'equiparazione tra l'unione same sex ed il matrimonio sarebbe preclusa dall'ambito costituzionale in materia di famiglia e, più precisamente, dagli artt. 29 e 31 della Costituzione<sup>4</sup> e, quanti, invece, propendono per la piena compatibilità rispetto alla Carta fondamentale.

Una soluzione mediana è peraltro offerta da quella parte della dottrina incline a rilevare come l'art. 29 della Costituzione costituirebbe un ostacolo soltanto per regole che portano uno svilimento del matrimonio.

Si sostiene quindi che - proprio sulla base della diversità tra l'unione same sex e quella eterosessuale, incentrata sulla funzione procreativa connaturata alla seconda - nemmeno una parificazione di disciplina porterebbe a una confusione tra i due fenomeni e a un svilimento dell'istituto matrimoniale, poiché proprio questa diversità dei due fenomeni consentirebbe un trattamento giuridico simile, o addirittura identico, senza che ciascuno perda le sue caratteristiche.

---

<sup>4</sup> Costituzione italiana:

Art. 29 - *La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*

Art. 31 - *La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.*

### 3. L'estensione alle parti dell'unione civile di tutti i diritti e le facoltà che la legislazione sul lavoro, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali, attribuiscono ai coniugi

Le caratteristiche delle unioni civili sono, ai sensi della Legge n.76/2016<sup>5</sup>:

- acquisizione degli stessi diritti e degli stessi doveri in capo alle parti
- obbligo all'**assistenza morale e materiale** e alla coabitazione e, quindi, anche una eventuale obbligazione alimentare, in caso di necessità
- regime patrimoniale di **comunione dei beni** tra le parti, in mancanza di diversa previsione

Le predette caratteristiche delle unioni civili forniscono una chiave di lettura dell'intera disciplina dell'istituto, ivi comprese le implicazioni sui rapporti di lavoro delle parti.

Si tratta di una norma di portata generale, idonea ad estendere alle parti dell'unione civile - tra gli altri - tutti i diritti e le facoltà che la legislazione sul lavoro, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali, attribuiscono ai coniugi.

Occorre evidenziare che **il rinvio è aperto e, quindi, consente l'automatica applicazione di qualsiasi norma di legge o di contratto collettivo, vigente o futura, riferita ai coniugi e/o al matrimonio.**

---

<sup>5</sup> C. 1, Art.1, L. n. 76/2016 - La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

Artt. 2 e 3 della Costituzione: 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. - 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Comma 13, Art.1, L. n. 76/2016 - Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Poiché la ratio dell'estensione alle unioni civili delle norme, di legge e di contratto, relative ai coniugi è quella di garantire alle parti di poter assolvere ai reciproci obblighi di assistenza, morale e materiale, viene da sé che tale estensione riguarda, anzitutto, gli istituti ad essa funzionali.

A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- i carichi di famiglia e ogni relativa implicazione sotto il profilo fiscale e previdenziale, compresi gli assegni e le detrazioni familiari, nonché in ipotesi di licenziamento<sup>6</sup>
- **i permessi, i congedi** e le aspettative per assistenza al partner malato o disabile, per gravi motivi familiari o per lutto<sup>7</sup>
- eventuali limitazioni o indennità previste dalla contrattazione collettiva in relazione a trasferimenti che impattino sulla famiglia del lavoratore (ad es.: art. 170 del CCNL del terziario)
- la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche relative al part time per assistere il partner affetto da patologie oncologiche; la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in part-time nella stessa situazione de qua

D'altro canto, tenuto conto degli aspetti patrimoniali, oltre che assistenziali dell'unione civile, sono applicabili ad essa:

- la **reversibilità della pensione** secondo la normativa attualmente in vigore (il 60% della pensione del defunto salvo eventuali riduzioni)
- la **rendita INAIL** in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro<sup>8</sup>

Per le stesse ragioni, la Legge 20 maggio 2016 n. 76 prevede espressamente l'applicazione alle unioni civili:

- dell'art. 12bis della legge 898/1970 sul divorzio secondo cui, in materia di Tfr, un partner titolare dell'assegno di mantenimento ha diritto al 40% del Tfr percepito dall'altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in relazione a quanto maturato durante il matrimonio o l'unione civile
- degli artt. 2118 e 2110 cod. civ., norme secondo cui, in **ipotesi di decesso del dipendente, spettano al coniuge le competenze di fine rapporto e il TFR.**

Infine, sempre a titolo esemplificativo, sotto il profilo della tutela da possibili discriminazioni sul luogo di lavoro, valgono per le parti dell'unione civile:

- le disposizioni del codice delle pari opportunità relative alla **nullità del licenziamento intimato in concomitanza con il matrimonio** e delle dimissioni rassegnate entro un anno dal matrimonio<sup>9</sup>:
  - le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano la risoluzione del rapporto delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte
  - nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio
  - salvo le ipotesi ammesse (es. giusta causa), si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni, in quanto segua la celebrazione, a 1 anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio
  - sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui sopra, salvo che siano da lei confermate entro 1 mese presso l'ITL

<sup>6</sup> Art. 5, L. n. 223/1991, norma che individua i criteri legali di scelta in ipotesi di licenziamento collettivo, ma per giurisprudenza consolidata si applica per analogia anche in ipotesi di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.

<sup>7</sup> L. n. 104/1992 e L. 8 marzo 2000, n. 53.

<sup>8</sup> Circolare Inail n.45 del 13 ottobre 2017.

<sup>9</sup> Art. 35, D.Lgs. n. 198, 11 aprile 2006.

- il datore può provare che il licenziamento, avvenuto nel periodo vietato, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per giusta causa; cessazione attività aziendale; ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o scadenza del termine
  - con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui sopra è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio
  - la lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere, ha diritto al trattamento per le dimissioni per giusta causa, fermo il diritto alla retribuzione fino alla data del recesso: il recesso deve essere esercitato entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito
  - le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi e individuali e nelle disposizioni legislative e regolamentari
- le previsioni, di legge e di contratto collettivo, relative a **ferie e congedi matrimoniali**, sia quelle **indennizzate dall'INPS**, sia quelle generalmente **previste nei CCNL** di categoria (es. art. 158 del CCNL del terziario; art. 3, titolo VI, sez. IV, CCNL metalmeccanici industria)

La seconda parte della Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguarda le convivenze di fatto.

In questo secondo caso, il rapporto tra i conviventi non è assimilabile a un matrimonio ed anche le tutele riconosciute dalla legge sono inferiori.

I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in ipotesi di:

- **detenzione, malattia o ricovero ospedaliero di uno di essi** (visita, assistenza, accesso alle informazioni personali)

I conviventi possono:

- designare l'altro quale proprio rappresentante con poteri pieni o limitati per le decisioni in materia di salute e/o donazione degli organi
- disciplinare i propri rapporti patrimoniali mediante apposito contratto redatto in forma scritta, pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato, da cui è possibile recedere con le stesse modalità

L'unica disposizione sulle convivenze di fatto relativa ad un profilo giuslavoristico è quella relativa all'impresa familiare. Introducendo l'art. 230 ter del codice civile, la legge dispone che *“al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”*<sup>10</sup>.

Di riflesso, diversamente che per le unioni civili, non sono applicabili ai conviventi le norme di legge e di contratto collettivo relative alla tutela dei coniugi.

Ciò non significa però che, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti collettive non possano derogare in melius, estendendo istituti e/o tutele anche ai conviventi dei dipendenti. E' quanto già accade laddove gli accordi collettivi aziendali attribuiscono ai dipendenti benefits quali la polizza sanitaria o l'utilizzo promiscuo dell'autovettura aziendale, fruibili - a certe condizioni - anche dai loro conviventi

---

<sup>10</sup> Art. 1, c. 46, Legge n. 76/2016.

# 4. Disciplina previdenziale

L'INPS ha recepito la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze<sup>11</sup>.

Come già detto, la Legge n. 76/2016:

- regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso
- regola le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
- fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni civili

Da quanto sopra, dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, **il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge**.

L'INPS fornirà istruzioni procedurali e operative inerenti la gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto.

Alcune indicazioni relative alla fruizione delle tutele per chi assiste disabili gravi alla luce delle novità legislative riguardanti convivenza e unioni civili sono state pubblicate dall'INPS<sup>12</sup>.

L'**INPS ribadisce** la regola per cui la normativa di riferimento prevede che al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**.

Pertanto i permessi di cui alla Legge n. 104/92 e il congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001 per chi assiste disabili gravi possono essere concessi anche al lavoratore dipendente parte di un'unione civile.

Ricorda poi l'intervento della Corte Costituzionale atto a includere tra i soggetti beneficiari dei permessi per l'assistenza al disabile grave anche il convivente<sup>13</sup>.

In particolare l'INPS evidenzia che **la parte di un'unione civile che presti assistenza può usufruire sia dei permessi di cui alla Legge n. 104/92 sia del congedo straordinario; il convivente di fatto può invece usufruire unicamente dei permessi**.

## 4.1 Permessi della Legge n. 104/1992

La Legge n. 104/1992 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado - con possibilità di estensione fino al terzo grado - riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi della medesima norma<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Messaggio INPS n. 5171 del 21 dicembre 2016.

<sup>12</sup> Circolare INPS n. 38 del 27 febbraio 2017.

<sup>13</sup> Sentenza n. 213 del 5 luglio 2016.

<sup>14</sup> Art. 33, c. 3, L. n. 104/1992.

Ferma restando l'applicazione del principio del referente unico, che prevede che una sola persona, tra i potenziali beneficiari, possa prestare assistenza, alla luce delle nuove disposizioni di legge, il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L'INPS ha evidenziato inoltre che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Ai fini della puntuale valutazione della spettanza del diritto ai permessi si fa presente che, per la qualificazione di convivente dovrà farsi riferimento alla "convivenza di fatto" come individuata dall'art. 1, Legge n. 76/2016 in base al quale "*per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile*" e accertata ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Per quanto riguarda la **qualificazione di parte dell'unione civile**, deve farsi riferimento alla Legge n. 76/2016 e agli atti di unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Inoltre, ai sensi di legge, mentre l'unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

## 4.2 Congedo straordinario

La disciplina normativa stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave, fissando un ordine di priorità degli aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado<sup>15</sup>.

Alla luce delle nuove disposizioni di legge, il congedo può essere fruito dalla parte di un'unione civile che assiste l'altra parte dell'unione.

A differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire del congedo straordinario ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell'unione civile convivente

---

<sup>15</sup> Art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001.

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

## 4.3 Assegno per il nucleo familiare e assegno matrimoniale

L'Inps ha fornito indicazioni circa gli effetti che la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze hanno avuto sulle prestazioni a sostegno del reddito<sup>16</sup>.

L'Istituto, infatti, ha individuato le modalità operative ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno matrimoniale.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare occorre distinguere:

- nucleo in cui **solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente** o titolare di prestazione previdenziale: devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata
- nucleo formato da persone dello **stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione**: l'assegno potrà essere erogato se il figlio è stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c..
- nucleo formato da persone dello **stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa**:
  1. nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi
  2. nel caso di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all'ANF per i figli dell'altra parte dell'unione civile

### 4.3.1 Reddito di riferimento in caso di convivenza

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini della misura dell'assegno per il nucleo familiare è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

---

<sup>16</sup> Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017.

### 4.3.2 Assegno per congedo matrimoniale

L'assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. La prestazione **spetta** anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

### 4.3.3 Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari

In caso di scioglimento dell'unione civile, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato, ove possibile, in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. L'Istituto ha sottoposto un quesito al Ministero del Lavoro in merito al caso del nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione.

## 5. Disposizioni generali

Il lavoratore che intende richiedere le suddette prestazioni potrà inoltrare domanda all'Inps telematicamente, seguendo le procedure già esistenti.

Ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del c. 50, Legge n. 76/2016.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

## 6. Allegato

### 6.1 Legge 20 maggio 2016, n. 76

## **LEGGE 20-5-2016 n. 76**

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.** (Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2016, n. 118)

**L. 20 maggio 2016, n. 76 (1).**

### **Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 maggio 2016, n. 118.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

#### **Art. 1.**

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro

che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.

7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

- a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
- b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; (3)

- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; (4)
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (5).

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a). (2)

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata

da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di età;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del

notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:  
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.  
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al

monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144.

(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

(4) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

## **Lavori preparatori**

Senato della Repubblica (atto n. 2081):

Presentato dalla Sen. Monica Cirinnà e altri, in data 6 ottobre 2015.

Assegnato alla 2a Commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 ottobre 2015, con pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 5a (Bilancio), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10a (Industria, commercio, turismo), 11a (Lavoro), 12a (Igiene e sanità) e Questioni regionali. Esaminato dalla 2a Commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 13 e 14 ottobre 2015; il 17 dicembre 2015; il 13 e 28 gennaio 2016; il 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 24 febbraio 2016 ed approvato, con modificazioni, il 25 febbraio 2016.

Camera dei deputati (atto n. 3634):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 febbraio 2016, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e Questioni regionali.

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3, 8, 9, 15, 16 e 17 marzo 2016; il 6, 7, 12, 13 e 19 aprile 2016; il 4 maggio 2016.

Esaminato in Aula il 9, 10 maggio 2016 ed approvato definitivamente l'11 maggio 2016.

Elenco dispense pubblicate:

- “Lo start up di una Fondazione ITS” N° 01/2016
- “Patent box” N° 02/2016
- “I motori della crescita italiana” N° 03/2016
- “Fiscalità delle auto aziendali” N° 04/2016
- “Inserire giovani ad alto potenziale: strumenti e risorse” N° 05/2016
- “Guida per i passaggi generazionali: condizioni di successo, errori da evitare e case history” N° 06/2016
- “I numeri per le Risorse Umane” N° 07/2016
- “Le operazioni triangolari comunitarie ed extracomunitarie: disciplina IVA” N° 08/2016
- “Il nuovo Apprendistato dopo il Jobs Act” N° 09/2016
- “Collocamento dei disabili” N° 10/2016
- “L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri” N° 11/2016
- “ISO9001:2015 - Responsabilità e opportunità della scelta” N° 12/2016
- “I permessi e i congedi per i lavoratori che assistono portatori di grave handicap e per soggetti affetti da grave disabilità che prestano attività lavorativa” N° 13/2016
- “Cartelle e riscossione” N° 01/2017
- “Fabbrichiamo competenze per il futuro” N° 02/2017
- “I numeri delle risorse umane – Edizione 2017” N° 03/2017
- “Mobilità Sostenibile: soluzioni energetiche, tecnologie e opportunità di business” N° 04/2017
- “Le professioni del futuro” N° 05/2017
- “Assunzioni agevolate” N° 06/2017
- “I contratti di lavoro subordinato” N°07/2017
- “Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro” N°08/2017
- “Priorità strategiche settore trasporti” N°01/2018

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)

